



COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 9206

DETERMINAZIONE ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO – ANNO 2011.

IL SINDACO

VISTO l'art.36 della Legge n.142 dell'08/06/1990;

VISTI gli artt. 11, 12 e 13 del D. L.gs.vo 31/03/1998 n. 114;

VISTA la L. R. 06/04/2001, n. 10;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

di fissare i seguenti criteri per gli **ORARI** d'apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio:

- 1) Gli orari d'apertura e chiusura degli esercizi commerciali sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto:
 - a) del limite massimo delle 13 ore giornaliere;
 - b) della fascia oraria 07.00 - 22.00;
- 2) Gli esercenti la vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio salvo deroghe come determinato al punto 6;
- 3) Gli esercenti la vendita al dettaglio possono osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale nei seguenti giorni:

- Lunedì mattino	merci varie
- Mercoledì pomeriggio	settore alimentare
- Sabato pomeriggio	beni strumentali

I negozi di ferramenta e bricolage, auto, moto, cicli, cartolerie, possono scegliere liberamente una delle 3 giornate sopraindicate.

Ai fini dell'inquadramento dei settori la prevalenza va considerata in funzione della maggiore superficie occupata per i vari settori merceologici.

Per quanto riguarda l'orario della mezza giornata di chiusura facoltativa questa ha termine o inizio con le ore 14.30.

La chiusura infrasettimanale è altresì facoltativa qualora nella settimana vi sia una giornata festiva oltre la domenica ed in ogni caso nel mese di dicembre. E' facoltativa, inoltre, la chiusura infrasettimanale delle cartolerie nel periodo dall' 1 settembre al 31 ottobre e delle attività del settore alimentare nella settimana antecedente la Pasqua.

- 4) In caso di più di due festività consecutive gli esercizi del settore alimentare devono osservare l'apertura antimeridiana nella 1^a o 3^a festività non domenicale.
- 5) L'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno ai sensi del 3° comma dell' art. 13 del D.Lgs. 114/98 può essere accordato esclusivamente ad un limitato numero di negozi di vicinato del settore alimentare in presenza di particolari manifestazioni a carattere notturno e sentite le organizzazioni più rappresentative del settore commercio, dei consumatori e dei lavoratori.



COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

6) Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D. Lgs.vo 114/98 la **deroga** all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, viene così determinata per tutto il territorio comunale:

a): Le Domeniche e Festività del mese di Dicembre;

b):

1. Epifania;
2. seconda domenica di Gennaio;
3. domenica delle Palme;
4. domenica 08 Maggio;
5. domenica successiva all'inizio delle vendite di fine stagione estive;
6. terza e quinta domenica di Ottobre;
7. ultima domenica di Novembre;

7) La disciplina degli orari non viene applicata, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 114/98, alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di Monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici ed alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articolo da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente punto siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche;

8) Gli esercenti le attività miste, soggette parte al decreto Bersani e parte ad autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande o licenza P.S. o licenza per vendita articoli di monopolio o autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, devono sospendere la vendita degli articoli soggetti a comunicazione o autorizzazione previste dal D. Lgs.114/98, qualora l'esercizio rimanga aperto per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

9) E' consentita per i concessionari d' auto e moto la possibilità di apertura domenicale dei loro esercizi commerciali, previa comunicazione, in occasione di lanci a livello nazionale di nuovi modelli di autovetture.

10) E' fatto obbligo all'esercente di esporre in modo visibile al pubblico l'orario di apertura o chiusura dell'attività.

11) Chiunque violi le presenti disposizioni sarà punito ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. del 31/03/1998 n. 114;

TRASMETTE

copia del presente provvedimento a:

Confcommercio, Confesercenti, Associazione Artigiani, Acli, Sindacati: Cgil, Cisl, Uil, Polizia Locale Nordest Vicentino, Comando dei Carabinieri di Sandrigo.

Bolzano Vicentino, 29 novembre 2010



IL SINDACO
Massimiliano Fattori